



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 18s/2020 a carico di _____ **(minore)**

Premesso che

- A) A seguito di invio in data 23 luglio 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. Davide Zucchi in relazione a quanto verificatosi da parte di _____ in occasione della competizione Saranno Famosi disputatasi presso il Circolo Città d'Asti in data 18 luglio 2020, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di _____, così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) Sempre in data 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo e al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In data 27 luglio 2020 veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza. Alla data dell'udienza nessuno si presentava.

Motivi della decisione

In base al rapporto informativo risulta che _____, avrebbe consegnato uno score che riportava alla buca 14 ed alla buca 16 due punteggi errati, inferiori a quelli effettivamente conseguiti. Detto errore è stato poi riconosciuto dal minore che ha dichiarato di avere agito per mera distrazione.

Nel proprio rapporto informativo il Direttore di Torneo precisava altresì che il confronto con _____ ed il suo marcatore in occasione della ricostruzione delle buche incriminate era avvenuto in modo pacifico e sereno: *“il tutto si è svolto in clima disteso e collaborativo; Collaborativo immediato ed esaustivo è stato*

il giocatore che ha subito dichiarato che il punteggio riportato era erratoIn alcun modo o momento è emerso qualsivoglia elemento che potesse in qualche maniera ricondurre ad un accordo tra i giocatori”.

Risulterebbe pertanto dimostrata la buona fede del [] nella commissione dell'errore.

Ciò non esclude comunque la configurazione dell'illecito, sia pure sotto un profilo meramente colposo, in quanto ciascun giocatore è tenuto a controllare diligentemente il proprio *score* buca per buca prima di sottoscriverlo e consegnarlo in *recording area*.

Si contesta pertanto ad [] di avere sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo e tenendo in debita considerazione la giovane età del minore.

PQM

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale infligge al tesserato [] la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano 5 ottobre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)